

Allegato alla D.G.R. n. 1244 in data 15/06/2012

CALENDARIO VENATORIO 2012 / 2013

INDICE

ART. 1 Esercizio della caccia.

ART. 2 Tesserino regionale - Carnet de Chasse.

ART. 3 Cartoline e controllo dei capi abbattuti.

ART. 4 Prelievo concesso ai carnets.

ART. 5 Specie cacciabili e relativi periodi di caccia.

ART. 6 Giornate ed orari di caccia.

ART. 7 Modalità di prelievo.

ART. 8 Utilizzo munizioni non tossiche

ART. 9 Strade interpoderali.

ART. 10 Divieti.

ART. 11 Aziende faunistico-venatorie.

ART. 12 Cacciatori non residenti.

ART. 13 Aree a caccia specifica.

ART. 14 Unità di prelievo della specie camoscio.

ART. 15 Unità di prelievo della specie capriolo.

ART. 16 Unità di prelievo della specie cervo.

ART. 17 Norme finali.

Allegato: Modalità di prelievo;

Planimetrie unità di gestione di capriolo, cervo e camoscio.

## ART. 1

### *(Esercizio della caccia)*

L'esercizio della caccia in Valle d'Aosta è disciplinato dalle norme previste dalla legislazione vigente e dal presente calendario venatorio.

## ART. 2

### *(Tesserino regionale - Carnet de Chasse)*

Per la stagione venatoria 2012-2013 sono previsti i seguenti carnets differenziati, di cui i carnets A, B, C e F mutuamente esclusivi:

A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI, con validità dal 16/09/2012, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività d'addestramento cani a partire dal 15/08/2012, esclusi i giorni 13, 14 e 15/09/2012;

B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI, con validità dal 16/09/2012, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività d'addestramento cani a partire dal 15/08/2012, esclusi i giorni 20, 21 e 22/09/2012;

C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI, con validità dal 16/09/2012, ferma restando la possibilità di svolgere l'attività d'addestramento cani a partire dal 15/08/2012, esclusi i giorni 28, 29 e 30/09/2012;

D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE, con validità dal 25/11/2012;

E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA ALLA VOLPE, con validità dal 25/11/2012;

F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA, con validità dal 01/10/2012.

Sui carnets devono essere registrati i capi di selvaggina subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento e prima d'incarnierare il selvatico.

Ad ogni esemplare abbattuto dovrà essere inoltre apposta al garretto o all'ala, in modo inamovibile, la relativa fascetta (differenziata per specie, sesso e classe del capo da abbattere) attestante la liceità del prelievo.

Oltre ai capi abbattuti, il cacciatore dovrà annotare fedelmente, in modo indelebile negli appositi spazi, le giornate di caccia e quanto altro richiesto.

I carnets e le fascette non usate devono essere restituiti al Comitato regionale per la gestione venatoria entro e non oltre il 15 febbraio 2013.

I tesserini dei neo-cacciatori dovranno riportare sulla facciata la seguente dicitura "PRIMA STAGIONE DI CACCIA".

## ART. 3

### *(Controllo capi abbattuti)*

Tutti i capi abbattuti di camoscio, capriolo, cervo, cinghiale (in modalità vagante), lepre europea, lepre variabile, gallo forcello, coturnice e pernice bianca devono essere conferiti presso i Centri di Controllo della fauna per l'effettuazione delle misurazioni biometriche di norma il giorno dell'abbattimento e comunque entro e non oltre il primo giorno di apertura del Centro di Controllo dopo l'abbattimento.

Gli ungulati devono essere conferiti eviscerati, mentre i capi di lagomorfi e galliformi alpini devono essere conferiti non eviscerati. La localizzazione dei Centri di Controllo, il funzionamento e le modalità per il conferimento degli

animali abbattuti, verranno rese note, prima dell'inizio della stagione venatoria, con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali. In caso fosse accertato il mancato conferimento dei capi abbattuti presso i centri di controllo, sarà applicato l'art. 46, comma 3, della l.r. 64/1994.

## ART. 4

### *(Prelievo concesso ai carnets)*

#### **A) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AGLI UNGULATI.**

Ai detentori di carnet A è concesso il prelievo delle specie CAMOSCIO, CAPRIOLO E CERVO, con il limite personale giornaliero e stagionale di 5 capi tra Cervidi e Bovidi. Le fascette corrispondenti ai capi prelevabili delle specie capriolo, cervo e camoscio sono assegnate nominativamente.

La fascetta è, di norma, utilizzata dall'assegnatario ma può, eventualmente, essere utilizzata anche da altri cacciatori titolari di carnet A nei seguenti casi:

a) da cacciatori che abbiano costituito con l'assegnatario, prima dell'inizio della stagione venatoria, una specifica squadra a ciò destinata; in questo caso la fascetta può essere utilizzata anche senza la presenza dell'assegnatario della fascetta esclusivamente dagli altri componenti della squadra in caccia singola o in squadra.

Le squadre possono essere costituite esclusivamente fra cacciatori appartenenti alla stessa Circostrizione venatoria;

b) da soci di caccia occasionali, titolare di Carnet A, non facenti parte della squadra di cui sopra, che stiano effettuando un'uscita collettiva di massimo 3 persone con l'assegnatario della fascetta; in questo caso, è obbligatoria la partecipazione all'uscita collettiva dell'assegnatario della fascetta utilizzata.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 15 febbraio 2013.

Le modalità di prelievo delle specie capriolo, cervo e camoscio, le modalità di utilizzo delle fascette e le modalità dello svolgimento dell'esercizio venatorio nelle Aree a caccia specifica e nelle unità di prelievo sono stabilite con apposito regolamento, facente parte integrante del presente calendario.

I criteri per l'assegnazione nominale delle specie cervo, capriolo e camoscio e le modalità di composizione delle squadre, sono stabiliti con apposito regolamento a cura del Comitato regionale per la gestione venatoria.

#### **B) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI LAGOMORFI.**

Ai detentori di carnet B è concesso il prelievo delle specie LEPRE EUROPEA E LEPRE VARIABILE, secondo le quote giornalieri e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

La lepre europea e la lepre variabile non sono cumulabili tra loro nella stessa giornata.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 15 febbraio 2013.

Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie lepre europea e lepre variabile sono stabilite nelle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2012-2013", facenti parte integrante del presente calendario.

#### **C) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA AI GALLIFORMI ALPINI.**

Ai detentori di carnet C è concesso il prelievo delle specie GALLO FORCELLO, COTURNICE, PERNICE BIANCA, BECCACCIA E QUAGLIA, secondo le quote giornalieri e stagionali indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

Il gallo forcello, la pernice bianca e la coturnice non sono cumulabili tra loro nella stessa giornata.

Le fascette non utilizzate devono essere consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 15 febbraio 2013.

Le modalità di utilizzo delle fascette delle specie gallo forcello, coturnice e pernice bianca sono stabilite nelle "Modalità di prelievo per la stagione di caccia 2012-2013", facenti parte integrante del presente calendario.

I detentori dei carnets A, B e C possono cacciare, inoltre, le seguenti specie:

- CESENA, COLOMBACCIO, CORNACCHIA GRIGIA, CORNACCHIA NERA, MERLO, GHIANDAIA, TORDO BOTTACCIO, TORDO SASSELLO.

Quota giornaliera complessiva per Cesena, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Merlo, Ghiandaia, Tordo bottaccio, Tordo sassello, per singolo cacciatore: n. 15 capi al giorno, cumulabili con le altre specie cacciabili.

Quota stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

La caccia alla cesena, colombaccio, cornacchia grigia, cornacchia nera, merlo, ghiandaia, tordo bottaccio, tordo sassello deve essere esercitata senza l'ausilio dei cani.

- CINGHIALE E VOLPE, in modalità di caccia alla cerca.

Quote giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

D) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE.

Il carnet D è rilasciato a ciascun capo-battuta e concede il prelievo in battuta della specie cinghiale secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

E) CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA ALLA VOLPE.

Ai detentori di carnet E è concesso il prelievo in battuta della specie volpe secondo le modalità indicate nell'articolo 7 del presente calendario.

F) CARNET DE CHASSE GRATUITO PER LA CACCIA ALLE SPECIE GHIANDAIA, CORNACCHIA NERA E CORNACCHIA GRIGIA.

E' vietato l'ausilio dei cani.

Quota giornaliera e stagionale per singolo cacciatore: nessuna limitazione.

## ART. 5

*(Specie cacciabili e relativi periodi di caccia)*

Dal 16/09 al 22/11/2012:

Camoscio,  
Capriolo,  
Volpe, caccia alla cerca,  
Cinghiale, caccia alla cerca.

Dal 23/09 al 22/11/2012:

Lepre europea (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento).

Dal 01/10 al 29/11/2012:

Cesena,  
Colombaccio,  
Cornacchia grigia,  
Cornacchia nera,  
Merlo,  
Ghiandaia,  
Tordo bottaccio,  
Tordo sassello.

Dal 01/10 al 29/11/2012:

Quaglia (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento),  
Beccaccia (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento),  
Pernice bianca (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento),

Coturnice (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento, ovvero la chiusura al verificarsi di nevicate precoci).

Dal 01/10 al 15/11/2012:

Lepre variabile (fatto salvo il raggiungimento del tetto di abbattimento).

Dal 01/10 al 31/10/2012:  
Gallo forcello (fatto salvo il raggiungimento del 60% del tetto di abbattimento).

Dal 14/10 al 06/12/2012:  
Cervo (1° periodo).

Dal 12/12 al 22/12/2012:  
Cervo (2° periodo).

Dal 03/11 al 29/11/2012:  
Gallo forcello (fatto salvo il raggiungimento del 40% del tetto di abbattimento).

Dal 25/11/2012 al 24/01/2013:  
Volpe (caccia in battuta),  
Cinghiale (caccia in battuta).

La caccia al cervo e al cinghiale potrà essere chiusa anticipatamente dai Sindaci interessati con propria ordinanza nei comprensori nei quali si svolgono attività sportive invernali, ritenute non conciliabili con l'attività venatoria. La chiusura verrà resa nota tramite affissione delle ordinanze sindacali presso le bacheche delle Stazioni forestali competenti per territorio e contestuale trasmissione delle stesse per il tramite dell'Ufficio per la fauna selvatica al Comitato regionale per la gestione venatoria che provvederà a comunicarlo ai capi battuta e cacciatori interessati. Inoltre le stesse dovranno essere affisse in luoghi visibili sul territorio interessato e sulle vie di accesso al territorio stesso.

Le chiusure dei periodi di caccia alle singole specie nei vari settori, per il raggiungimento dei tetti di prelievo, sono rese note dalla struttura competente al Comitato regionale per la gestione venatoria e tramite avvisi SMS.

#### ART. 6

##### *(Giornate ed orari di caccia)*

L'esercizio venatorio è consentito per tre giorni alla settimana, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. La settimana deve intendersi dal lunedì alla domenica. L'esercizio venatorio è consentito nei seguenti orari:

- agli ungulati in caccia di selezione (camoscio, capriolo, cervo, cinghiale) da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto;
- per tutte le altre specie cacciabili dal sorgere del sole fino al tramonto;
- la caccia in battuta al cinghiale e alla volpe è consentita dal 25/11/2012 al 31/12/2012 con inizio alle ore 8,00 e chiusura alle ore 16,30, dal 01/01/2013 al 24/01/2013 con inizio alle ore 8,00 e chiusura alle ore 17,00.

Gli orari del sorgere e del tramonto del sole, forniti dall'Ufficio meteorologico della Direzione protezione civile, sono i seguenti:

Periodo	Sorgere del sole	Tramonto
dal 01.09 al 02.09.2012:	6.46	20.12 ora legale
dal 03.09 al 09.09.2012:	6.49	19.59 ora legale
dal 10.09 al 16.09.2012:	6.57	19.45 ora legale
dal 17.09 al 23.09.2012:	7.06	19.32 ora legale
dal 24.09 al 30.09.2012:	7.14	19.18 ora legale
dal 01.10 al 07.10.2012:	7.23	19.05 ora legale
dal 08.10 al 14.10.2012:	7.32	18.52 ora legale
dal 15.10 al 21.10.2012:	7.42	18.40 ora legale
dal 22.10 al 28.10.2012:	7.51	18.29 ora legale



dal 29.10 al 11.11.2012:	7.01	17.10 ora solare
dal 12.11 al 25.11.2012:	7.21	16.57 ora solare
dal 26.11 al 09.12.2012:	7.39	16.52 ora solare
dal 10.12 al 31.12.2012:	7.55	17.02 ora solare

E' fatto divieto di vagare con armi prima delle ore 24:00 del 15/09/2012, salvo che il transito si effettui su una strada o su un sentiero per raggiungere una baita o un abitacolo permanente.

#### ART. 7

##### (Modalità di prelievo)

##### CAMOSCIO (*Rupicapra rupicapra*)

Per la stagione venatoria 2012-2013 è consentito il prelievo della specie camoscio all'interno delle unità di prelievo, ricadenti nel territorio regionale soggetto a caccia programmata e di selezione, elencate nell'art. 13.

Il prelievo sarà attuato attraverso:

- la designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione regionale, in ogni unità di prelievo, in base alle risultanze dei censimenti per la stagione riproduttiva 2012; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;
- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

##### MEZZI CONSENTITI

Fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6X61 super express Von Hofe e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto d'altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

Le modalità inerenti ai controlli sanitari saranno specificate dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

CLASSI DI PRELIEVO	TOLLERANZE AMMESSE
Piccolo dell'anno (Classe 0)	Nessuna
Maschio o Femmina di 1 anno (berlot)	Nessuna
Maschio	Nessuna
Femmina	Nessuna

Per "berlot" si intende il camoscio di più di un anno di età avente le corna di altezza pari o inferiore a quella delle orecchie.

Il prelievo di un capo non corrispondente a quello assegnato comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2013/2014.

Il prelievo all'interno delle classi maschio o femmina di un esemplare di 2-3 anni, di un esemplare di più 10 anni (senior) e di una femmina non allattante (asciutta) comporterà una nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2013-2014.

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2013-2014.

Per ogni abbattimento di Ungulato appartenente a specie diversa da quella del capo assegnato, si applicano, oltre al ritiro del capo, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 1, lett. i) e all'art. 46, comma 4-bis, della l.r. 64/1994 e la sospensione, per un anno solare, della caccia di selezione; le eventuali fascette assegnate e non usufruite sono consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria e ridistribuite all'interno della Sezione di appartenenza del cacciatore.

La suddetta sospensione non si applica al cacciatore che abbia provveduto al recupero del capo abbattuto, all'applicazione della fascetta del capo assegnato ed alla consegna dello stesso presso la Stazione forestale competente.

Per ogni Ungulato abbattuto al di fuori del settore o dell'unità gestionale corrispondenti allo stesso, si applica, oltre al ritiro del capo, la sanzione amministrativa di cui all'art. 46, comma 3.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRA' CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERA' LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

#### CAPRIOLO (*Capreolus capreolus*)

Per la stagione venatoria 2012-2013 è consentito il prelievo della specie capriolo nei territori delle unità di prelievo di cui all'art. 14.

Il prelievo sarà attuato attraverso:

- designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione in base alle risultanze dei censimenti primaverili; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;
- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

#### MEZZI CONSENTITI

fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6X61 super express Von Hofe, e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

E' vietato l'abbattimento di animali marcati e/o radiocollarati.

Sono ammesse le "tolleranze" sotto riportate in merito agli eventuali errori di tiro:

CAPO ASSEGNATO	TOLLERANZA AMMESSA
Classe 0 (Piccolo dell'anno)	Nessuna
Femmina	Nessuna

Maschio classe I (yearling) In presenza di palco: individuo puntuto o Forcuto	Maschio adulto (anche senza palco)
Maschio adulto In presenza di palco: individuo palcuto	Maschio classe I (yearling) (anche senza palco)

Per “Puntuto” si intende il capriolo che abbia sviluppato su entrambe le due aste una punta.

Per “Forcuto” si intende il capriolo che abbia sviluppato su almeno una o entrambe le due aste due punte.

Per “Palcuto” si intende il capriolo che abbia sviluppato su almeno una o entrambe le due aste tre punte.

Il prelievo di un capo non contemplato nelle suddette tolleranze comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2013-2014.

Il prelievo di un capo contemplato nelle suddette tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2013-2014.

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2013-2014.

Per ogni abbattimento di Ungulato appartenente a specie diversa da quella del capo assegnato, si applicano, oltre al ritiro dello stesso, le sanzioni amministrative di cui all’art. 46, comma 1, lett. i), e di cui all’art. 46, comma 4-bis, della l.r. 64/1994 e la sospensione, per un anno solare, della caccia di selezione; le eventuali fascette assegnate e non usufruite sono consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria e ridistribuite all’interno della Sezione di appartenenza del cacciatore.

La suddetta sospensione non si applica al cacciatore che abbia provveduto al recupero del capo abbattuto, all’applicazione della fascetta del capo assegnato ed alla consegna dello stesso presso la Stazione forestale competente.

Per ogni Ungulato abbattuto al di fuori del settore o dell’unità gestionale corrispondenti allo stesso, si applica, oltre al ritiro del capo, la sanzione amministrativa di cui all’art. 46, comma 3.

**IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L’ATTIVITA’ VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRA’ CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERA’ LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITA’ PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.**

#### **CERVO (*Cervus elaphus*)**

Per la stagione venatoria 2012-2013 è consentito il prelievo della specie cervo nei territori delle unità di prelievo di cui all’art. 15.

Il prelievo sarà attuato attraverso:

- designazione del capo da abbattere in base al piano di prelievo, redatto a cura dell'Amministrazione in base alle risultanze dei censimenti primaverili; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;

- l'apposizione della fascetta a chiusura inamovibile, da applicarsi al garretto di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo.

Il prelievo potrà essere attuato mediante uscita collettiva nelle unità gestionali CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16.

#### MEZZI CONSENTITI

fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 7 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, esclusivamente con cannocchiale. Sono inoltre consentiti i seguenti calibri:

- .257 Weatherby Magnum;
- .6,5 x 284 Norma
- .6,5 x 65 RWS
- .6,5 x 68;
- .264 Winchester Magnum;
- .270 Winchester;
- .270 WSM
- .270 Weatherby Magnum.

CANI: non è consentito l'utilizzo dei cani.

E' vietato l'abbattimento di animali marcati e/o radiocollari e vi è l'obbligo di segnalarne la presenza presso la Stazione forestale competente per territorio in caso di avvistamento.

Le modalità inerenti ai controlli sanitari verranno specificate dal Servizio veterinario dell'U.S.L.

Sono ammesse le "tolleranze" sotto riportate in merito agli eventuali errori di tiro:

CAPO ASSEGNATO	TOLLERANZA AMMESSA
Piccolo dell'anno	Nessuna
Femmina	Nessuna
Maschio fusone (stanga semplice)	Maschio di 2 anni (stanga semplice)
Non coronato	Nessuna
Coronato	Non coronato

Per "Coronato" si intende il cervo che presenta su entrambe le stanghe tre punte al di sopra del mediano (pila).

Il prelievo di un capo non contemplato nelle suddette tolleranze comporterà il ritiro dello stesso e costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2013-2014.

Il prelievo di un capo contemplato nelle suddette tolleranze costituirà nota di demerito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo della stagione venatoria 2013-2014.

Il prelievo di un capo corrispondente a quello assegnato costituirà nota di merito per la redazione della graduatoria di assegnazione del capo per la stagione venatoria 2013-2014.

Per ogni abbattimento di Ungulato appartenente a specie diversa da quella del capo assegnato, si applicano, oltre al ritiro dello stesso, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 1, lett. i), e di cui all'art. 46, comma 4-bis, della l.r. 64/1994 e la sospensione, per un anno solare, della caccia di selezione; le eventuali fascette assegnate e non usufruite sono consegnate al Comitato regionale per la gestione venatoria e ridistribuite all'interno della Sezione di appartenenza del cacciatore.

La suddetta sospensione non si applica al cacciatore che abbia provveduto al recupero del capo abbattuto, all'applicazione della fascetta del capo assegnato ed alla consegna dello stesso presso la Stazione forestale competente.

Per ogni Ungulato abbattuto al di fuori del settore o dell'unità gestionale corrispondenti allo stesso, si applica, oltre al ritiro del capo, le sanzioni amministrative di cui all'art. 46, comma 3.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRA' CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERA' LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

LEPRE EUROPEA (*Lepus europaeus*)

TETTO DI ABBATTIMENTO.

Il contingente prelevabile, suddiviso per Comprensorio Alpino, è determinato in base agli abbattimenti registrati dal 23/09/2012 al 29/09/2012, presunti come indice pari al 20% del contingente massimo prelevabile.

Qualora le condizioni meteorologiche della suddetta settimana abbiano condizionato negativamente lo sforzo di caccia attuato, a giudizio insindacabile della struttura competente in materia di fauna selvatica, il contingente prelevabile potrà essere rideterminato in base agli abbattimenti registrati dal 23/09/2012 al 06/10/2012, presunti come indice pari al 32% del contingente massimo prelevabile.

Tali determinazioni saranno comunicate con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un secondo capo usufruendo della fascetta del compagno di battuta, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 6 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 2 (due) unità per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da ferma, ad eccezione di cani appartenenti ad una muta

specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità, fino ad un massimo di 6 (sei) unità per singolo cacciatore o per gruppi di cacciatori.

**LEPRE VARIABILE** (*Lepus timidus*)

**TETTO DI ABBATTIMENTO:** 30 capi così suddivisi:

Compensorio Alpino Alta Valle: 10 capi;

Compensorio Alpino Media Valle: 15 capi;

Compensorio Alpino Bassa Valle: 5 capi.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un secondo capo usufruendo della fascetta del compagno di battuta, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capi.

**MEZZI CONSENTITI:** fucile con canna ad anima liscia.

**CANI:** è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 2 (due) unità per singolo cacciatore o 4 (quattro) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da ferma, ad eccezione di cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto d'idoneità, fino ad un massimo di 6 (sei) unità per singolo cacciatore o per gruppi di cacciatori.

**GALLO FORCELLO** (*Tetrao tetrix*)

**TETTO DI ABBATTIMENTO.**

Il tetto complessivo, calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio, valutando il successo riproduttivo in base ai censimenti estivi da effettuarsi per aree campione, sarà da completarsi nella misura del 60% nel periodo compreso tra il 01/10 e il 31/10/2012 e nella misura del 40% nel periodo compreso tra il 03/11 e il 29/11/2012; la percentuale di capi eventualmente non prelevata nel corso del primo periodo è cumulabile con quella prevista per il periodo successivo; parimenti gli esemplari prelevati in eccesso rispetto alla percentuale del 60% prevista per il primo periodo, concorrono al raggiungimento del tetto complessivo.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un secondo capo usufruendo della fascetta del compagno, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 4 capi.

**MEZZI CONSENTITI:** fucile con canna ad anima liscia.

**CANI:** è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

**E' FATTO DIVIETO DI ABBATTERE LA FEMMINA DEL GALLO FORCELLO.**

#### PERNICE BIANCA (*Lagopus mutus*)

Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio, valutando la mortalità invernale ed il successo riproduttivo in base ai censimenti primaverili ed estivi da effettuarsi per aree campione.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 2 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

La caccia su terreni coperti da neve è consentita solo con l'uso dei cani da ferma.

#### COTURNICE (*Alectoris graeca*)

Il tetto complessivo sarà calcolato secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale faunistico-venatorio, valutando la mortalità invernale ed il successo riproduttivo in base ai censimenti primaverili ed estivi da effettuarsi per aree campione.

Il tetto verrà reso noto con decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, prima della stagione venatoria.

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 2 capi, di cui 1 proprio, con possibilità di un ulteriore capo usufruendo della fascetta del compagno di battuta, registrando l'abbattimento sul proprio carnet.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 3 capi.

MEZZI CONSENTITI: fucile con canna ad anima liscia.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

La caccia alla coturnice potrà essere chiusa, anche localmente, mediante decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali qualora abbiano a verificarsi nevicate precoci e consistenti, ovvero la stima del rapporto giovani/adulti risulti particolarmente sfavorevole in base all'analisi dei dati pluviometrici.

#### BECCACCIA (*Scolopax rusticola*)

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 3 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 20 capi.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

#### QUAGLIA (*Coturnix coturnix coturnix*)

Quota giornaliera per singolo cacciatore: n. 5 capi.

Quota stagionale per singolo cacciatore: n. 25 capi.

CANI: è consentito l'uso dei cani purché il numero degli stessi non sia superiore alle 3 unità (due adulti più uno da rimonta) per singolo cacciatore o 6 (sei) per gruppi di cacciatori e con esclusione dei cani da seguita.

**VOLPE (*Vulpes vulpes*)**

**CACCIA ALLA CERCA:** dal 16 settembre al 22 novembre 2012, senza l'ausilio dei cani.

**MEZZI CONSENTITI:**

- fucile con canna ad anima rigata, carabina, drilling o combinato, con canna di lunghezza non inferiore ai 45 cm, di calibro non inferiore a mm 6.00, fatta eccezione per il calibro 5,6x61 super express Von Hofe, e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40;
- fucile con canna ad anima liscia.

**CACCIA IN BATTUTA:** dal 25 novembre 2012 al 24 gennaio 2013.

- a) durante lo svolgimento delle battute è consentito l'uso di radio ricetrasmittenti e/o di apparecchi telefonici portatili, ai sensi della l.r. 29 marzo 2007, n. 4.
- b) tutti i partecipanti ad ogni battuta devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della battuta, martingala o giubbotto fosforescente, idoneo ad essere avvistato in condizioni di ridotta visibilità.

**MEZZI CONSENTITI**

fucile con canna ad anima liscia.

**MODALITA':**

- a) la caccia in battuta alla volpe può essere esercitata per non più di due giorni settimanali, ad esclusione del martedì e del venerdì;
- b) entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente la battuta deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio nel quale devono essere riportati: i Comuni e le località dove si effettua la battuta, i nominativi dei partecipanti nonché l'ora di inizio della battuta;
- c) la battuta alla volpe può essere effettuata in zone ove non sono prenotate battute al cinghiale; la battuta potrà interessare un massimo di n. 2 Comuni;
- d) la caccia in battuta alla volpe può avvenire solo se esercitata da gruppi composti da un minimo di due cacciatori fino ad un massimo di quindici cacciatori;
- e) per esercitare la caccia in battuta alla volpe è obbligatorio l'impiego di cani da tana;
- f) è vietata la caccia in battuta alla volpe il giorno 25/12/2012.

**CINGHIALE (*Sus scrofa*)**

**CACCIA ALLA CERCA:** dal 16 settembre al 22 novembre 2012.

**MODALITA':**

La caccia alla cerca è attuata:

- dal 16 settembre al 22 novembre con l'eventuale ausilio dei cani;
- quota giornaliera per singolo cacciatore: nessuna limitazione;
- quota stagionale per singolo cacciatore: sino al raggiungimento del piano di prelievo;
- per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare di cinghiale abbattuto dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.;



- è consentito l'uso del fucile a canna liscia unicamente con munizioni a palla intera, nonché l'uso del fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40, anche con l'ausilio del cannocchiale;
- è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico.

Nell'ottica di proseguire la ricerca biometrica sulla popolazione regionale del cinghiale e sulla sua dinamica, si invita alla raccolta integrale dell'apparato riproduttore e degli eventuali feti di ogni femmina abbattuta, da consegnare presso il Centro di controllo nel cui territorio è avvenuto l'abbattimento o presso il Centro di controllo più vicino al Comune di residenza.

**CACCIA IN BATTUTA:** dal 25 novembre 2012 al 24 gennaio 2013.

**MODALITA':**

- a) la caccia in battuta è consentita solo ed unicamente nei settori individuati e riportati su apposita cartografia dall'Assessorato agricoltura e risorse naturali; eventuali richieste di modifiche alla ripartizione del territorio devono pervenire, da parte del Comitato regionale per la gestione venatoria, agli uffici competenti entro e non oltre il 31/07/2012;
- b) la caccia in battuta al cinghiale è vietata in tutte le zone in cui vige il divieto di esercitare attività venatoria, così come elencate nella vigente normativa;
- c) possono effettuare la caccia in battuta al cinghiale i cacciatori in regola con il tesseramento, iscritti ad una squadra di caccia al cinghiale, ferma restando la regola che ogni cacciatore può essere iscritto ad una sola squadra;
- d) le squadre, limitate per l'intero territorio regionale al numero massimo di 10, al fine di rispettare il principio del legame cacciatore-territorio, sono assegnate, dal Comitato regionale per la gestione venatoria, ad un territorio di caccia corrispondente alla Circostrizione venatoria o parte di essa, secondo lo schema seguente:
  - Circostrizione n. 1: n. 1 squadra;
  - Circostrizione n. 2: n. 1 squadra;
  - Circostrizione n. 3: n. 1 squadra;
  - Circostrizione n. 4: n. 2 squadre;
  - Circostrizione n. 6: n. 2 squadre;
  - Circostrizione n. 7: n. 1 squadra;
  - Circostrizioni n. 8 e 9: n. 2 squadre;
- e) le squadre, coordinate da un capo battuta e uno o più vice capo battuta, che, in assenza del capo, svolgono le sue funzioni, devono essere composte da un minimo di 60 persone, purché almeno 30 componenti siano venatoriamente residenti nelle sezioni ricadenti nei settori del Comprensorio alpino in cui la squadra sarà designata a cacciare ai sensi del comma f);
  - in base a specifico piano di prelievo selettivo, redatto a cura dell'Amministrazione regionale; tale piano di prelievo sarà reso noto con apposito decreto dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali;
- f) i criteri di priorità per l'accettazione e la designazione delle squadre nei settori, di cui al comma d) del presente articolo, a cui dovrà attenersi il Comitato regionale per la gestione venatoria, sono stabiliti nel modo seguente:
  - presentazione della domanda nel rispetto dei termini stabiliti al comma j);
  - avere effettuato le battute di caccia durante la stagione precedente negli stessi settori di cui al comma d);
  - avere un numero maggiore di componenti residenti venatoriamente nei settori di assegnazione oltre al minimo stabilito dal comma e);

- g) le funzioni di capo battuta e vice capo battuta possono essere rivestite solo da cacciatori in possesso del relativo attestato di riconoscimento regionale;
- h) le squadre possono effettuare le battute esclusivamente nei settori in cui sono state designate a cacciare; ogni squadra potrà effettuare al massimo 2 battute alla settimana ad eccezione del martedì e del venerdì;
- i) è vietata la caccia in battuta al cinghiale il giorno 25/12/2012;
- j) il capo battuta deve presentare al Comitato regionale per la gestione venatoria, entro e non oltre il 12 ottobre 2012, apposita domanda per l'iscrizione della propria squadra nell'apposito "Registro regionale delle squadre al cinghiale"; la domanda deve contenere:
- elenco nominativo di tutti i componenti la squadra, con indicazione del numero di Carnet de chasse, forniti anche su supporto magnetico in formato elettronico ad uso foglio di calcolo compatibile con i sistemi PC; qualora i suddetti dati siano forniti errati o incompleti, si provvederà all'esclusione del nominativo corrispondente;
  - nominativo del capo battuta e dei vice-capo battuta;
  - opzione per il Comprensorio Alpino in cui effettuare la caccia in battuta al cinghiale, nel rispetto dei numeri minimi previsti al comma d) del presente calendario;
- k) il Comitato regionale per la gestione venatoria, rilascia ad ogni capo battuta apposito CARNET DE CHASSE PER LA CACCIA IN BATTUTA AL CINGHIALE, nel quale devono essere indicati i nominativi dei componenti la squadra. Unitamente al tesserino di cui sopra viene rilasciato un congruo numero di schede biometriche di abbattimento, sulle quali annotare i capi abbattuti; il tesserino e le schede devono essere compilate in maniera indelebile in ogni loro parte;
- l) per l'effettuazione di una battuta occorre un numero di cacciatori non inferiore a 20; tale numero deve essere raggiunto con cacciatori iscritti nella squadra designata nel settore dove la battuta viene eseguita. Raggiunto tale numero possono partecipare alla battuta componenti di altre squadre con arma fino ad un massimo di 15 e, in qualità di accompagnatori senza arma, a loro totale rischio, consapevoli di sollevare con la loro partecipazione l'Amministrazione regionale ed il Comitato regionale per la gestione venatoria da qualsiasi responsabilità civile e penale, persone che non siano cacciatori, per un numero massimo di 5 unità giornaliere;
- m) il numero massimo di cani utilizzabili nel corso di una battuta è di 15 unità;
- n) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno antecedente la battuta, deve essere consegnato apposito modulo, avente valore di conferma, alla Stazione forestale competente per territorio, nel quale devono essere riportati: il settore dove si effettua la battuta nonché l'ora ed il luogo del ritrovo, intendendo con tale termine il luogo di raduno per il coordinamento della battuta;
- o) copia del suddetto modulo deve essere trattenuta dal capo battuta o dal suo vice capo battuta e deve essere aggiornata riportando obbligatoriamente la località, il numero ed il nominativo dei partecipanti prima dell'inizio della battuta, nel rispetto dei limiti numerici previsti dal presente articolo alla lettera l);
- p) i cacciatori autorizzati ed iscritti alla battuta provvederanno a delimitare il territorio di battuta con cartelli, forniti dal Comitato regionale per la gestione venatoria; detti cartelli dovranno essere collocati sulle vie principali di accesso alla zona di battuta;

q) il Comitato regionale per la gestione venatoria, sentiti i capi battuta, è incaricato di redigere il programma settimanale delle battute, facendo in modo che tale programma venga comunicato alle Stazioni forestali ed alle Sezioni comunali cacciatori, competenti per territorio, entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì della settimana precedente; eventuali variazioni ritenute utili per il contenimento dei danni devono essere concordate all'unanimità e comunicati al Comitato ed alla Stazione forestale competente;

r) in ogni singolo settore di cui alla lettera d) può essere effettuata una sola battuta giornaliera e non più di due battute alla settimana purché le stesse non siano consecutive; per battuta si intende l'attività venatoria di una squadra composta dal numero di cacciatori di cui alla lettera l), che si protrae per tutta la giornata nel rispetto dell'orario di cui all'art. 6 e che può comprendere battute successive nel settore prescelto e con le modalità previste dal presente calendario. Possono essere effettuate contemporaneamente battute svolte in settori contigui, purché le stesse non confinino tra loro; è possibile effettuare una battuta unica, a cavallo tra due settori, anche unendo due squadre;

s) settimanalmente ogni capo o vice capo battuta dovrà compilare un apposito formulario da consegnare al Comitato regionale per la gestione venatoria, circa l'esito della battuta svolta;

t) tutti i partecipanti ad ogni battuta devono sempre obbligatoriamente indossare, lungo tutta la durata della battuta, martingala o giubbotto fosforescente, idoneo ad essere avvistato in condizioni di ridotta visibilità;

u) la caccia al cinghiale in battuta è consentita con l'uso del fucile a canna liscia, unicamente con munizioni a palla intera, nonché con l'uso del fucile a canna rigata, anche con l'ausilio del cannocchiale, con calibro non inferiore a 6,5 mm e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40 ed anche con l'ausilio di cani; nel corso della battuta è vietata la detenzione di munizione spezzata; è consentito il mirino o reticolo opto-elettronico;

v) durante lo svolgimento delle battute è consentito l'uso di radio ricetrasmittenti e/o di apparecchi telefonici portatili, ai sensi della l.r. 29 marzo 2007, n. 4;

w) per il controllo sanitario della specie, ogni singolo esemplare abbattuto di cinghiale dovrà essere esaminato dal Servizio veterinario dell'U.S.L.;

Nell'ottica di proseguire la ricerca biometrica sulla popolazione regionale del cinghiale e sulla sua dinamica, si invita alla raccolta integrale dell'apparato riproduttore e degli eventuali feti di ogni femmina abbattuta, da consegnare presso il Centro di controllo nel cui territorio è avvenuto l'abbattimento o presso la Stazione forestale del Comune di residenza.

IN CASO DI FERIMENTO E PERDITA DEL CAPO DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA, IL CACCIATORE DOVRA' CONTATTARE DIRETTAMENTE UNO DEI CONDUTTORI DI CANE DA TRACCIA SU PISTA DA SANGUE ABILITATI ALLA RICERCA DI SELVATICI FERITI, IL QUALE, SENTITA LA STAZIONE FORESTALE COMPETENTE PER TERRITORIO, ORGANIZZERA' LE OPERAZIONI DI RECUPERO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NELLE NOTE PROT. N. 6680/RN DEL 27 FEBBRAIO 2006, PROT. N. 13352/RN DEL 13 APRILE 2007 E PROT. N. 12944/RN DEL 23 APRILE 2010 DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FLORA, FAUNA, CACCIA E PESCA.

*(Utilizzo di munizioni non tossiche)*

Per lo svolgimento dell'attività venatoria occorre privilegiare l'utilizzo di proiettili che non consentono il rilascio di contaminanti (piombo) nelle carni dei selvatici.

Tale indicazione è obbligatoria nel caso di abbattimenti di capi di selvaggina ceduti o commercializzati per uso alimentare.

ART. 9

*(Strade interpoderali)*

Fermo restando i disposti della l.r. n. 17 del 22/04/1985, il transito dei cacciatori con veicoli a motore su strade non classificate regionali, statali o comunali carrozzabili è vietato fra la mezz'ora antecedente il sorgere del sole e la mezz'ora antecedente il tramonto o, comunque, sino al termine dell'esercizio venatorio da parte del singolo cacciatore.

In quest'ultimo caso il cacciatore che decide di terminare la sua giornata di caccia, deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del Carnet de chasse, mediante perforazione, il termine dell'esercizio venatorio.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano per quanti esercitano la caccia in battuta al cinghiale e alla volpe, ferme restando le disposizioni della l.r. n. 17 del 22/04/1985.

Gli assegnatari della specie cervo sono autorizzati al recupero del capo abbattuto secondo le disposizioni previste dalla l.r. n. 31 del 05/12/2005.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo, i cacciatori disabili (muniti del contrassegno di cui al decreto del Ministero del lavoro dell'8 giugno 1979, n. 1176), aventi un'invalidità superiore all'80%, sono autorizzati a circolare esclusivamente in una sola strada interpoderale scelta all'inizio della giornata di caccia senza limitazioni di orario; essi possono essere accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria.

I cacciatori amputati agli arti inferiori o portatori di protesi esterne ortopediche o paraplegici, sono autorizzati a circolare senza limitazioni d'orario sulle strade interpoderali; essi possono essere accompagnati da un solo cacciatore che in quella giornata eserciti l'attività venatoria.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e ai loro invitati, relativamente al transito sulle strade situate all'interno delle Aziende stesse.

ART. 10

*(Divieti)*

Oltre ai divieti previsti dalla legislazione vigente e dalle norme contenute nel presente calendario venatorio, è fatto divieto di:

- a) cacciare e catturare qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto da neve, fatta eccezione per: il camoscio, il capriolo, il cervo, il cinghiale, i tetraonidi e la volpe;
- b) esercitare la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie, salvo gli aventi diritto;
- c) uscire con i cani nei giorni di martedì e venerdì sia nel periodo di addestramento che nel periodo venatorio;
- d) uscire con i cani nei giorni 13, 14 e 15/09/2012 per i detentori di carnet A;
- e) uscire con i cani nei giorni 20, 21 e 22/09/2012 per i detentori di carnet B;
- f) uscire con i cani nei giorni 28, 29 e 30/09/2012 per i detentori di carnet C;
- g) asportare le mammelle ai capi di camoscio femmina abbattuti;

- h) esercitare l'attività di addestramento cani se non in regola con il tesseramento;
- i) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta ed evidenziate nell'allegata cartografia;
- j) abbattere esemplari appartenenti alla specie pernice bianca (*Lagopus mutus*) all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS) presenti in Valle d'Aosta.

#### ART. 11

##### *(Aziende faunistico-venatorie)*

L'esercizio della caccia nell'ambito delle Aziende faunistico-venatorie è disciplinato dalle singole autorizzazioni.

Per tutto quanto non previsto in esse, vale quanto disciplinato dal presente calendario venatorio.

Contestualmente alla presentazione del piano di abbattimento annuale, le Aziende faunistico-venatorie fissano per i cervidi e il camoscio i giorni di apertura e chiusura, ritenuti più idonei per il loro prelievo, all'interno del periodo compreso tra lo 01/09/2012 e il 30/11/2012.

Per il cinghiale e la specie volpe il prelievo deve essere compreso nel periodo 01/09/2012 - 31/01/2013, nel rispetto dei limiti temporali imposti dalla normativa vigente.

I piani di abbattimento saranno approvati tenendo conto anche del periodo di abbattimento, che dovrà essere specificamente richiesto.

Per le altre specie i periodi sono quelli indicati all'art. 5 del presente calendario.

L'orario di caccia nelle Aziende faunistico-venatorie è quello di cui all'art. 6 del presente calendario.

#### ART. 12

##### *(Cacciatori non residenti)*

E' ammesso ad esercitare l'esercizio venatorio sul territorio regionale un numero massimo di 30 cacciatori provenienti dalle altre regioni italiane, pari al 2% dei cacciatori residenti, così suddivisi:

Carnet de chasse per la caccia agli ungulati: n. 25;

Carnet de chasse per la caccia ai lagomorfi: n. 3;

Carnet de chasse per la caccia ai galliformi alpini: n. 2.

Le domande di ammissione devono essere inoltrate al Comitato regionale per la gestione venatoria entro i termini stabiliti dallo stesso.

La designazione dei cacciatori ammessi è effettuata ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3634 del 14 dicembre 2007 e n. 3341 del 21 novembre 2008 e la loro assegnazione ai singoli Comprensori Alpini è effettuata dal Comitato regionale per la gestione venatoria sulla base dei criteri contenuti nel Piano regionale faunistico-venatorio.

#### ART. 13

##### *(Aree a caccia specifica)*

Per la stagione venatoria 2012-2013, le Aree a caccia specifica sono le seguenti.

ACS 1, denominata "Val Ferret", con territorio nel comune di Courmayeur;

ACS 2, denominata "Mont de la Saxe - Mont Cormet", con territorio nei comuni di Courmayeur, Morgex e Pré-Saint-Didier;

ACS 3, denominata "Mont Fallère", con territorio nei comuni di Etroubles, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Gignod, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Saint-Nicolas e Avise;

ACS 4, denominata "La Granda", con territorio nei comuni di Oyace, Bionaz, Valtournenche, Torgnon, Nus e Quart;

ACS 5, denominata "Becca d'Aver", con territorio nei comuni di Nus, Verrayes e Torgnon;

ACS 6, denominata "Monte Zerbion", con territorio nei comuni di Saint-Vincent, Châtillon, Ayas e Brusson.

ACS 7, denominata "Perloz", con territorio nei comuni di Perloz, Arnad, Donnas;

ACS 8, denominata "Gressoney", con territorio nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité;

ACS 9, denominata "Testa Grigia", con territorio nei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité;

ACS 10, denominata "Comagne", con territorio nei comuni di Brusson, Challand-Saint-Anselme ed Emarèse;

ACS 11, denominata "Clavalité", con territorio nel comune di Fénis;

ACS 12, denominata "Dondena", con territorio nel comune di Champorcher;

ACS 13, denominata "Plontaz", con territorio nei comuni di Valgrisenche, Arvier, Rhêmes-Saint-Georges;

ACS 14, denominata "Mont Nery", con territorio nei comuni di Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Gaby e Issime.

ACS 15, denominata "Ruitor-Leseney", con territorio nei comuni di La Thuile, La Salle, Avise, Arvier e Valgrisenche.

ACS 16, denominata "Bosco Nero", con territorio nei comuni di Gaby e Issime;

ACS 17, denominata "Champorcher", con territorio nei comuni di Champorcher e Pontboset;

ACS 18, denominata "Mont Mars", con territorio nel comune di Fontainemore e Lillianes.

Nella ACS 2, nel territorio del comune di Courmayeur, è fatto divieto di cacciare i lagomorfi e l'avifauna, ad eccezione del gallo forcello. Nella ACS 18 è fatto divieto di cacciare i lagomorfi e l'avifauna ad eccezione del gallo forcello e della coturnice ed in base ai risultati dei censimenti primaverili ed estivi. Nelle rimanenti Aree a caccia specifica è fatto divieto di cacciare i lagomorfi e l'avifauna.

Nelle ACS, inoltre, è consentito cacciare le specie volpe e cinghiale in modalità alla cerca senza l'ausilio dei cani.

I confini e le delimitazioni delle predette Aree a caccia specifica risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale forma parte integrante e sono indicate sul terreno mediante apposita tabellazione.

#### ART. 14

##### *(Unità di prelievo della specie camoscio)*

- CM 1, comprendente i Valloni di Bellecombe e Combetta in sinistra orografica della Val Ferret, la destra orografica della Val Ferret e la sinistra orografica della Val Veny, ad esclusione dell'Azienda faunistico venatoria Courmayeur Mont-Blanc Nature;

- CM 2, comprendente i comuni di Morgex, Pré-Saint-Didier in sinistra orografica della Dora Baltea e il comune di Courmayeur in sinistra orografica della Dora Baltea e della Dora di Ferret;

- CM 3, comprendente il comune di Courmayeur in destra orografica della Dora Baltea e della Dora di Veny, il comune di La Thuile in sinistra orografica della Dora di Verney e il comune di Pré-Saint-Didier in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 4, comprendente il comune di La Thuile in destra orografica della Dora di Verney e i comuni di Morgex e La Salle in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 5, comprendente il comune di La Salle in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CM 6, comprendente il comune di Avise in destra orografica della Dora Baltea e i comuni di Arvier e Valgrisenche in sinistra orografica della Dora di Valgrisenche;
- CM 7, comprendente i comuni di Saint-Nicolas, Saint-Pierre e Sarre e i comuni di Avise ed Arvier in sinistra orografica della Dora Baltea;
- CM 8, comprendente i comuni di Arvier e Valgrisenche in destra orografica della Dora di Valgrisenche;
- CM 9, comprendente i comuni di Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame e il comune di Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 10, comprendente i comuni di Aymavilles e Cogne;
- CM 11, comprendente il comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier e il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles in destra orografica fino al torrente Citrin;
- CM 12, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles dalla sinistra orografica del torrente Citrin alla destra orografica del torrente Gran San Bernardo;
- CM 13, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Etroubles in sinistra orografica a partire dalla sinistra orografica del torrente Gran San Bernardo fino al confine del comune di Doues;
- CM 14, comprendente i comuni di Doues, Ollomont, Valpelline, Roisan e i comuni di Oyace e Bionaz in destra orografica del torrente Buthier e fino alla cresta che dalla Becca dei Laghi scende a monte dell'abitato dell'Alpe della Pessaou (confine ACS);
- CM 15, comprendente i comuni di Aosta, Roisan, Valpelline, Oyace e Bionaz in sinistra orografica del torrente Buthier, fino alla cresta che divide i valloni di Montagnayes e Vessonaz e nella parte bassa, al di sopra dell'alpeggio di Arnou, lungo il torrente Vessonaz;
- CM 16, comprendente i comuni di Oyace e Bionaz dalla cresta che divide i valloni di Montagnayes e Vessonaz e nella parte bassa, al di sopra dell'alpeggio di Arnou, lungo il torrente Vessonaz, fino alla cresta che dalla Becca dei Laghi scende a monte dell'abitato dell'Alpe della Pessaou (confine ACS);
- CM 17, comprendente i comuni di Saint-Christophe e Quart fino alla destra orografica del torrente Chaléby;
- CM 18, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Nus dalla sinistra orografica del torrente Chaléby;
- CM 19, comprendente i comuni di Jovençon, Gressan, Charvensod, Pollein, Brissogne e Saint-Marcel;
- CM 20, comprendente il comune di Fénis;
- CM 21, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;
- CM 22, comprendente i comuni Saint-Denis, Verrayes e Torgnon, i comuni di Chambave e Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea e la destra

orografica del comune di Antey-Saint-André, fino alla cresta che congiunge la Becca de Salé alla Fenêtre d'Ersaz proseguendo al torrente Enfer;

- CM 23, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Antey-Saint-André in destra orografica del torrente Marmore, dalla cresta che congiunge la Becca de Salé alla Fenêtre d'Ersaz proseguendo al torrente Enfer fino al colle del Theodulo;

- CM 24, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Antey-Saint-André in sinistra orografica del torrente Marmore dal colle del Theodulo alla cresta del Mont Tantané al villaggio di Promiod, rispettando i confini comunali e proseguendo lungo la condotta forzata della centrale elettrica di Covalou;

- CM 25, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea dalla cresta del Mont Tantané al villaggio di Promiod, rispettando i confini comunali e proseguendo lungo la condotta forzata della centrale elettrica di Covalou sino alla cresta del Mon Tseuc in comune di Emarèse;

- CM 26, comprendente i comuni di Montjovet, Verrès e Arnad in sinistra orografica della Dora Baltea e il territorio del comune di Challand-Saint-Victor in destra orografica del torrente Evançon;

- CM 27, comprendente il territorio di competenza della Stazione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea;

- CM 28, comprendente la destra orografica del territorio di competenza della Stazione forestale di Brusson, comprendente l'area dell'ACS Comagne, fino alla Strada regionale per il Col de Joux;

- CM 29, dalla Strada regionale per il Col de Joux fino all'Oasi del Grand Tournalin, in destra orografica del torrente Evançon;

- CM 30, comprendente la sinistra orografica del territorio di competenza della Stazione forestale di Brusson dall'Oasi del Gran Tournalin fino alla strada comunale che da Brusson porta ad Estoul, proseguendo per la poderale fino al Col Ranzola;

- CM 31, comprendente la sinistra orografica del territorio di competenza delle Stazioni forestali di Brusson e Verrès, dalla strada comunale che porta ad Estoul, proseguendo per la poderale fino al Col Ranzola, fino ai confini comunali di Verrès e Arnad;

- CM 32, comprendente i comuni di Bard e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e i comuni di Perloz, Lillianes, Fontainemore e Pont-Saint-Martin in destra orografica del torrente Lys;

- CM 33, comprendente i comuni di Donnas e Hône in destra orografica della Dora Baltea e i comuni di Pontboset e Champorcher;

- CM 34, comprendente i comuni di Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes e Fontainemore in sinistra orografica del torrente Lys;

- CM 35, comprendente i comuni di Issime e Gaby in sinistra orografica del torrente Lys;

- CM 36, comprendente i comuni di Issime e Gaby in destra orografica del torrente Lys;

- CM 37, comprendente il comune di Gressoney-Saint-Jean in sinistra orografica del torrente Lys, dal confine comunale con Gaby, alla cresta spartiacque tra il vallone di Tschampono e la conca del ghiacciaio di Netscho e, nella parte bassa, il vallone cosiddetto di "Seikbode" o di "Cohen";

- CM 38, comprendente il comune di Gressoney-Saint-Jean in destra orografica del torrente Lys, dal confine con l'Oasi di Gaby alla cresta spartiacque tra il



vallone del Pinter e la conca del Sollaret e, nella parte bassa, il torrente denominato “Senkroabach” che si immette nel Lys all’altezza della galleria del Miravalle, sulla S.R. 44;

- CM 39, comprendente tutto il comune di Gressoney-La-Trinité, sia in destra che in sinistra orografica e due porzioni del comune di Gressoney-Saint-Jean, rispettivamente, in sinistra orografica, dalla cresta spartiacque tra il vallone di Tschampono e la conca del ghiacciaio di Netscho e, nella parte bassa, il vallone cosiddetto di “Seikbode” o di “Cohen” e fino, in destra orografica, alla cresta spartiacque tra il vallone del Pinter e la conca del Sollaret e, nella parte bassa, il torrente denominato “Senkroabach” che si immette nel Lys all’altezza della galleria del Miravalle sulla S.R. 44.

I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale fa parte integrante.

#### ART. 15

*(Unità di prelievo della specie capriolo)*

CP1: Comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier;

CP2: Comune di La Thuile;

CP3: Comuni di Morgex e di La Salle in destra orografica della Dora Baltea;

CP4: Comuni di Morgex e La Salle in sinistra orografica della Dora Baltea;

CP5: Giurisdizione forestale di Arvier in destra orografica della Dora Baltea;

CP6: Giurisdizione forestale di Arvier in sinistra orografica della Dora Baltea;

CP7: Giurisdizione forestale di Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di Sarre;

CP8: Giurisdizione forestale di Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;

CP9: Giurisdizione forestale di Aymavilles, escluso il Comune di Jovençon;

CP10: Giurisdizione forestale di Aosta in destra orografica della Dora Baltea e il Comune di Jovençon;

CP11: Territorio della Giurisdizione forestale di Etroubles in destra orografica del torrente Artanavaz e in sinistra orografica del torrente Val-Buthier;

CP12: Territorio della Giurisdizione forestale di Etroubles in destra orografica del torrente Val-Buthier e Comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier;

CP13: Giurisdizione forestale di Valpelline e Comune di Aosta in sinistra orografica del torrente Buthier;

CP14: Giurisdizione forestale di Nus in sinistra orografica della Dora Baltea e Comune di Saint-Christophe;

CP15: Giurisdizione forestale di Nus in destra orografica della Dora Baltea;

CP16: Giurisdizione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea;

CP17: Giurisdizione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;

CP18: comuni di Antey-Saint-André, Torgnon, la Magdeleine e Chamois;

CP19: comune di Valtournenche;

CP20: Comune di Ayas;

CP21: Comuni di Brusson e Challand-Saint-Anselme;

CP22: Giurisdizione forestale di Verrès in sinistra orografica della Dora Baltea;

CP23: Giurisdizione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea;

CP24: Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité;

CP25: Comune di Gaby e Issime;

CP26: Comune di Fontainemore;

CP27: Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas in sinistra orografica della Dora Baltea e Comuni di Perloz, Lillianes e Bard;

CP28: Comune di Donnas in destra orografica della Dora Baltea;

CP29: Comuni di Hône, Pontboset e Champorcher.

I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale fa parte integrante.

## ART. 16

### *(Unità di prelievo della specie cervo)*

- CE1: Comuni di Courmayeur, La Thuile e Pré-Saint-Didier;  
CE2: Comuni di Morgex e La Salle;  
CE3: Giurisdizione forestale di Valpelline e territorio del comune di Aosta in sinistra orografica del torrente Buthier;  
CE4: Giurisdizione forestale di Etroubles e territorio del comune di Aosta in destra orografica del torrente Buthier;  
CE5: Giurisdizione forestale di Nus in sinistra orografica della Dora Baltea e territorio del comune di Saint-Christophe;  
CE6: Giurisdizione forestale di Nus in destra orografica della Dora Baltea;  
CE7: Giurisdizione forestale di Châtillon in destra orografica della Dora Baltea;  
CE8: Giurisdizione forestale di Châtillon in sinistra orografica della Dora Baltea;  
CE9: Giurisdizioni forestali di Brusson e Verrès, limitatamente alla sinistra orografica del torrente Evançon e al territorio in sinistra orografica della Dora Baltea del comune di Arnad;  
CE10: Giurisdizioni forestali di Arvier e Villeneuve in sinistra orografica della Dora Baltea nonché il territorio del comune di Sarre;  
CE 11: Giurisdizioni forestali di Arvier e Villeneuve in destra orografica della Dora Baltea;  
CE 12: Giurisdizione forestale di Aymavilles ad esclusione del territorio del comune di Jovençon;  
CE13: Giurisdizione forestale di Antey-Saint-André in destra orografica del torrente Marmore;  
CE14: Giurisdizione forestale di Gaby e comuni di Bard, Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie;  
CE15: Comuni di Hône, Pontboset e Champorcher definendo dei settori di prelievo in relazione alla densità della specie;  
CE16: Giurisdizione forestale di Verrès in destra orografica della Dora Baltea dal confine con il comune di Châtillon sino al torrente Chalamy.  
I confini e le delimitazioni delle predette Unità di prelievo risultano dalla planimetria allegata al presente calendario, del quale fa parte integrante.

## ART. 17

### *(Norme finali)*

Le disposizioni del presente calendario venatorio hanno validità fino all'emanazione del prossimo. Il controllo e l'applicazione delle presenti norme e disposizioni è affidata agli Agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta ed agli Agenti a ciò autorizzati dalla legge.

## **MODALITA' DI PRELIEVO PER LA STAGIONE DI CACCIA 2012-2013**

### **Art. 1**

#### **(Modalità di annotazione dell'uscita individuale o collettiva per il prelievo di capriolo, camoscio e cervo)**

In caso di uscita individuale il cacciatore titolare di Carnet A, assegnatario di fascetta/e deve annotare (forare) l'inizio dell'attività sul proprio Carnet oppure, nel caso di uscita collettiva (con cacciatori non appartenenti alla propria squadra), deve anche compilare l'apposita tabella annotando: la data di uscita e il nominativo delle altre persone con cui svolge l'attività con modalità selettiva.

In conformità a quanto disposto dal corrente Calendario venatorio, ogni cacciatore titolare della fascetta/e attestante il diritto al prelievo/i di capi di camoscio, capriolo e cervo può avvalersi della facoltà di organizzare un'uscita collettiva con cacciatori titolari di carnet A, fino ad un massimo di tre persone componenti l'uscita collettiva, purché:

- a) tutti i partecipanti dell'uscita collettiva di caccia siano titolari di carnet A e non abbiano già svolto tre giornate di caccia nel corso della corrente settimana;
- b) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva annoti sul proprio carnet la data dell'uscita e il cognome ed il nome dei cacciatori con cui effettua l'uscita;
- c) l'uscita collettiva sia effettuata esclusivamente nel territorio dell'unità gestionale in cui è designato l'abbattimento dei capi relativi alle fascette aperte, assegnate ai componenti l'uscita;
- d) ognuno dei partecipanti all'uscita collettiva non abbia superato le quote stagionali di cervidi o bovidi abbattibili.

### **Art. 2**

#### **(Modalità di svolgimento dell'uscita collettiva occasionale)**

L'uscita collettiva occasionale dovrà sempre essere condotta dimostrando da parte dei componenti l'uscita un'attitudine di caccia rivolta all'abbattimento del capo/i individuato/i dalle fascette aperte fruite in collettiva, fermo restando l'obbligo di annotare l'avvenuto abbattimento sul proprio carnet di caccia e di apporre la fascetta inamovibile al garretto del capo abbattuto da parte del singolo cacciatore autore del prelievo, che ha effettuato lo sparo.

### **Art. 3**

#### **(Modalità di utilizzo delle fascette per gli ungulati)**

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto di ogni capo abbattuto subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo, sono di colore differenziato per ogni specie oggetto di prelievo e riportano la dicitura individuante la specie, il sesso e la classe di età, secondo quanto riportato nella tabella allegata, in conformità a quanto previsto dal calendario venatorio in corso, nonché un numero progressivo che corrisponde al territorio

in cui deve avvenire il prelievo (Unità di prelievo, Giurisdizione forestale o sua porzione, Comune).

All'atto dell'apposizione della fascetta si deve procedere all'asportazione della linguetta corrispondente al giorno e della linguetta corrispondente al mese, in cui avviene il prelievo.

#### **Art. 4**

##### **(Modalità di utilizzo delle fascette per i lagomorfi e i galliformi)**

Le fascette inamovibili, da applicare al garretto (nel caso di lagomorfi) o all'ala (nel caso di galliformi; sono escluse dalle seguenti modalità la specie quaglia e beccaccia) di ogni capo abbattuto, subito dopo la verifica dell'avvenuto abbattimento, prima di qualsiasi spostamento del capo, sono di colore differenziato, per lagomorfi e galliformi, e riportano un numero progressivo.

Ad ogni cacciatore sono consegnate due fascette inamovibili all'inizio della stagione venatoria.

Le successive fascette inamovibili sono consegnate, ad ogni cacciatore, presso il Centro di controllo, in occasione del conferimento degli animali già prelevati, in numero pari al numero di animali abbattuti e mai superiore a due.

Nel caso in cui si utilizzi la fascetta di un eventuale compagno, il numero di quest'ultima deve essere segnato sul proprio Carnet de chasse.

#### **Art. 5**

##### **(Unità di prelievo della specie capriolo)**

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'unità di prelievo cui si riferisce la fascetta, debitamente annotata, come previsto dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

#### **Art. 6**

##### **(Unità di prelievo della specie cervo)**

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore, o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nell'unità di prelievo, ovvero settore di unità di prelievo, cui si riferisce la fascetta/e, che deve essere debitamente annotata, come previsto dall'articolo 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

#### **Art. 7**

##### **(Unità di prelievo della specie camoscio)**

Il prelievo del capo assegnato al singolo cacciatore o eventualmente ricevuto in fruizione dai componenti la squadra di cacciatori, titolari di carnet A, di cui egli fa parte, deve essere effettuato esclusivamente nelle unità di prelievo della specie camoscio (CM), cui si riferisce la fascetta, debitamente annotata, come previsto dall'art. 1 del presente documento, sul proprio carnet di caccia.

#### **Art. 8**

##### **(Prelievo delle specie volpe e cinghiale, in modalità alla cerca, all'interno delle Aree a caccia specifica)**

Il prelievo delle specie volpe e cinghiale, in modalità vagante, senza l'ausilio dei cani, all'interno delle Aree a caccia specifica, è consentito ai cacciatori il cui

capo di camoscio, capriolo o cervo sia assegnato all'unità di prelievo in cui ricade l'Area a caccia specifica e che siano ancora in possesso della relativa fascetta.

**Art. 9**  
**(Sanzioni)**

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge 157/1992, dalla l.r. 64/1994 e dal calendario venatorio.